

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» (259)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore».

BATTELLO (PCI)	Pag. 6, 8, 9 e <i>passim</i>
BAUSI sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3, 5, 6 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	4
GALLO (DC) relatore alla Commissione	3, 5, 8 e <i>passim</i>
GIANGREGORIO (MSI-DN)	11
PALUMBO (PLI)	4, 6, 14
PINTO Michele (DC)	12
RICCI (PCI)	2, 5, 6 e <i>passim</i>
RUSSO (Sin. Ind.)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» (259)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza».

Nonostante il lavoro compiuto, anche con grande difficoltà, dalle Sottocommissioni, rimangono alcune questioni controverse, come dimostra il numero degli emendamenti da esaminare. Desidero cogliere l'occasione per ringraziare i componenti della Commissione per la disponibilità manifestata, poichè sia il breve spazio che ci è stato concesso sia la repentinità della convocazione facevano temere assenze che, invece, non si sono verificate.

Ringrazio altresì il sottosegretario Bausi che ci ha dimostrato la sua disponibilità, essendo impossibilitato ad intervenire il sottosegretario Ciocce.

Come la Commissione ricorderà, siamo arrivati al punto dell'articolo 2 del disegno di legge (destinato a sostituire l'articolo 236 del Codice di procedura penale) che fa riferimento a una serie di reati per i quali, in relazione alla pena edittale prevista, l'arresto in flagranza non sarebbe oggi possibile neanche in via facoltativa e che, viceversa, sono espressamente menzionati nel disegno di legge appunto per consentire questo arresto in flagranza.

Dovevamo prendere in esame il riferimento al reato di cui all'articolo 633 del Codice penale per il quale vi sono due emendamenti. Il primo emendamento, dei senatori Ricci e Martorelli, propone di sopprimere la menzione dell'articolo 633; il secondo emendamento, del senatore Russo, propone di inserire dopo la menzione dell'articolo 633 le parole «a meno che quest'ultimo non sia commesso nel corso di sciopero». Procederemo, ovviamente, per prima cosa alla votazione dell'emendamento soppressivo che forse i proponenti vorranno brevemente illustrare.

RICCI. Come già ampiamente motivato, richiamo l'opportunità di escludere l'articolo 633 perchè, fermo restando che in presenza di un'occupazione abusiva di terreni o di edifici esiste il potere della polizia giudiziaria, in applicazione dell'articolo 219 del codice di procedura penale, di allontanare l'abusivo occupante, non ci sembra il caso di fornire una tutela rafforzata sotto il profilo dell'arresto facoltativo in flagranza in relazione a questa devianza, considerando che molto spesso, se non quasi sempre, essa è collegata a ragioni di carattere sociale ed economico che possono in qualche modo giustificare anche la consumazione di questi reati.

Si deve considerare, inoltre, che comunque la possibilità dell'arresto potrebbe esserci là dove all'azione di allontanamento della polizia vi fosse opposizione, sotto il profilo della configurabilità, a questo punto, del più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, largamente idoneo, senza alcuna previsione specifica, a giustificare l'arresto in flagranza.

Queste sono le motivazioni, per una parte di carattere politico-sociale, per l'altra di carattere tecnico, per cui riteniamo opportuno eliminare l'articolo 633 dalla elencazione contenuta nell'ultimo comma, che diventerà penultimo, dell'articolo 2 del disegno di legge.

RUSSO. Il mio emendamento non è soppressivo per il semplice fatto che recepisce implicitamente la preoccupazione espressa che ci si possa immettere negli immobili comunque vuoti, come oramai è prassi, per occuparli; allora, lasciare la possibilità dell'arresto conserva un qualche fine di prevenzione generale.

Non ho proposto un emendamento soppressivo perchè, a mio avviso, mentre nell'occupazione di immobili in un certo qual modo si potrebbe ravvisare persino uno scopo lucrativo, con l'esercizio del diritto di sciopero, invece, siamo di fronte ad un diritto costituzionalmente garantito che, non essendo regolamentato, ha trovato tuttavia nella sua storia forme di esplicazione che mi sembrerebbe eccessivo reprimere con l'arresto, poichè in questo modo l'articolo 633 diverrebbe una forma di tutela dell'ordine pubblico e non semplicemente una maniera di intervento a tutela di un diritto individuale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il mio parere, già espresso, è impegnato su questa linea.

Per quanto concerne il riferimento fatto dal senatore Ricci al potere di allontanamento, mi sembra che questo potere sia disegnato in modo troppo vago e generico per porsi come sostitutivo al potere di arresto, alla facoltà di arresto. D'altra parte il riferimento fatto all'articolo 219 del Codice di procedura penale, norma che ha dato luogo a tanti contrasti interpretativi, non mi sembra sufficiente.

Per quanto concerne l'emendamento del senatore Russo direi che la sua approvazione rappresenterebbe un momento abbastanza problematico e discutibile, poichè affermerebbe il principio che la commissione di un reato, connessa all'esercizio del diritto di sciopero, costituisce di per sè fatto che deve essere trattato con criteri di minore severità rispetto a quanto predisposto per tutte le altre forme di realizzazione del reato medesimo.

Quindi il parere del relatore è che sia mantenuto il richiamo all'articolo 633 nella formula del progetto governativo.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti e si associa, per quanto riguarda le motivazioni, a quanto affermato dal relatore.

Aggiungo che la formulazione letterale dell'emendamento del senatore Russo non tiene conto del fatto che il destinatario della norma è l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria e non un giudice, il quale deve valutare una serie di circostanze che può anche attingere *aliunde*.

Che cosa può poi significare l'espressione «nel corso di uno sciopero»? Che il reato sia stato commesso nella stessa città in cui si abbia uno sciopero oppure nella stessa regione oppure proprio durante la manifestazione in concreto dello sciopero? Si chiederebbe, cioè, all'ufficiale di polizia giudiziaria di compiere valutazioni che non gli competono, dovendosi secondo me correttamente intendere un provvedimento urgente che assume l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria come il comportamento conseguen-

te ad un fatto che ha di per sè una rilevanza oggettiva, al di là delle motivazioni che saranno da valutarsi da parte del giudice.

FILETTI. La mia parte politica è per il mantenimento della menzione dell'articolo 633 del Codice penale e, quindi, per la reiezione di ambedue gli emendamenti.

Infatti, a nostro avviso, non basta il semplice invito a sgomberare da un locale o da un fondo a far osservare l'invito stesso. L'invito potrebbe non essere osservato e non vi sarebbe alcuna sanzione.

Per quanto concerne, poi, la previsione dell'eccezione relativa allo sciopero, mi sembra che non possa essere accolta, mancando una regolamentazione del diritto di sciopero. Se si accogliesse, mi sembrerebbe voler prevenire una disciplina legislativa sulla materia e ancorarla, fin da ora, a determinati presupposti, che potrebbero non essere condivisi.

PALUMBO. In sede di Comitato ristretto ho già illustrato le motivazioni che mi spingono ad essere contrario sia alla totale eliminazione del riferimento all'articolo 633, sia alla esclusione delle ipotesi di sciopero. Ho spiegato ampiamente che vi sono casi nei quali, se l'arresto non fosse previsto, certamente nessuno sarebbe in grado di evitare che l'occupazione del terreno, dell'edificio, continuasse. Quindi, mi pare che il riferimento all'articolo 633 sia più che opportuno; come mi pare, a proposito dell'emendamento del senatore Russo, che il caso di sciopero non possa acquistare rilevanza, potendo semmai essere oggetto di valutazione nel successivo giudizio come particolare attenuante. Pertanto, mi dichiaro contrario, a nome del mio Gruppo, sia all'emendamento soppressivo che all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Anch'io intendo esprimermi in senso contrario ad entrambi gli emendamenti. Ritengo che il Governo debba aver sufficientemente meditato su queste scelte; pur auspicando che non accadano più fatti gravi di ordine collettivo nell'ambito dell'articolo 633, rimane tuttavia il pericolo di fatti individuali arbitrari contro la proprietà.

Per quanto riguarda il problema del diritto di sciopero, concordo con quanto ha detto il relatore, perchè non possiamo stabilire un'esenzione di un determinato reato, quale che sia, con la finalizzazione dello sciopero. Molto bene è già intervenuta in questa materia la Corte costituzionale, ma in altra direzione, eliminando, cioè, alcune aggravanti che determinavano disparità di situazioni a danno degli scioperanti. Fissare addirittura il principio della finalizzazione allo sciopero come motivo di favore per un determinato fatto altrimenti punibile, ciò mi sembra pericoloso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Ricci e Martorelli tendente a sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 2, il riferimento all'articolo: 633 del codice penale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Russo tendente ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 2, dopo il riferimento all'articolo 633, le parole: «a meno che quest'ultimo non sia commesso nel corso di sciopero».

Non è approvato.

I senatori Vitalone, Ruffino, Di Lembo e Pinto Michele hanno presentato due emendamenti (concordati in sede ristretta) tendenti a sopprimere il riferimento all'articolo 688 del codice penale ed a prevedere, contestualmente, un articolo aggiuntivo 2 *bis*, da inserire dopo l'articolo 2, così formulato: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale».

RICCI. A me sembra, se i colleghi sono d'accordo, che si potrebbe passare subito alla votazione del primo emendamento, essendo già stato espresso in sede di Comitato ristretto un unanime favore all'approvazione di questo emendamento così eloquente da illustrarsi da sè.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento presentato dai senatori Vitalone, Ruffino, Di Lembo e Pinto Michele all'ultimo comma dell'articolo 2 tendente a sopprimere il riferimento all'articolo «688» del codice penale.

È approvato.

Di conseguenza, metterò successivamente ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dagli stessi senatori dopo la votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal relatore, senatore Gallo, tendente ad inserire dopo il richiamo all'articolo «707» del codice penale, contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 259, il riferimento all'articolo «708» del codice stesso. Voglio ricordare che la presentazione di questo emendamento ha suscitato un largo consenso.

GALLO, *relatore alla Commissione*. La proposta di questo emendamento ha sempre suscitato un vasto consenso perchè permette di ottenere un efficace strumento di lotta alla criminalità organizzata.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui sopra, presentato dal relatore, senatore Gallo.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 2, che come già concordato diventerà terzo comma, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che è stato presentato dai senatori Vitalone, Ruffino, Di Lembo e Pinto Michele un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo

2-bis: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale».

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo, però tengo a precisare che l'accompagnamento al presidio sanitario deve considerarsi un mero accompagnamento e non deve essere in alcun modo interpretato come una sottoposizione coercitiva a misure terapeutiche.

PALUMBO. Sono d'accordo con il principio del mero accompagnamento, ma forse dovremmo precisare meglio il testo, anche per l'operatore sanitario, il quale non potrebbe trattenere colui che è stato accompagnato neanche per il tempo necessario a smaltire, come si usa dire, la sbornia.

RICCI. Faccio notare, come risulta dai lavori svolti in sede di Comitato ristretto, che l'emendamento è stato modellato esattamente sulla base di quanto stabilito per i tossicodipendenti; si può dire che la norma è la stessa.

BATTELLO. Può sempre sussistere, però, un problema di coordinamento all'interno del sistema del codice penale e di quello di procedura penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, procediamo alla votazione dell'emendamento, tenendo a memoria la precisazione del rappresentante del Governo che mi sembra condivisa da tutta la Commissione.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Passiamo ora ad esaminare un altro punto già ampiamente dibattuto del disegno di legge in esame. Si tratta dell'emendamento proposto dal senatore Ricci, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, denominato articolo 2-ter nel suo insieme, interamente sostitutivo dell'articolo 505 del codice di procedura penale.

RICCI. Voglio anzitutto segnalare un errore materiale nel testo dell'emendamento distribuito ai commissari: laddove è scritto 24 ore si deve intendere 48 ore dall'arresto. Do lettura del mio emendamento nel testo corretto:

«L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 505 (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*).

Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza per un reato di competenza del pretore o che hanno avuto in consegna l'arrestato, entro 48 ore dall'arresto o dalla scadenza del giorno festivo in cui esso è avvenuto, conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato ed il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del procedimento direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di 5 giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perchè per il fatto non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato lo consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di competenza del pretore».

Devo esprimere la mia più viva soddisfazione per il fatto che la Commissione affari costituzionali, come mi ha gentilmente anticipato il Presidente, cui avevamo chiesto di esprimersi in materia, abbia dato parere favorevole a questo emendamento. Esso ha subito successivi aggiustamenti rispetto al testo iniziale proposto dal nostro Gruppo, soprattutto in sede di Comitato ristretto. Credo che questo generale consenso dimostri che si tratta di uno strumento molto significativo ed efficace soprattutto sotto il profilo metodologico. Sotto il profilo sostanziale credo che questo disegno di legge, che presentiamo alla valutazione della Camera (e che speriamo venga approvato al più presto), esca rafforzato dalla unanimità dei consensi, espressi sul mio emendamento specialmente circa le finalità che esso stesso si propone.

La prima finalità dell'emendamento si traduce nel realizzare, rispetto all'arresto in flagranza, un momento di garanzia per quanto riguarda le condizioni che hanno giustificato l'arresto stesso e le conseguenze che da esso possono derivare nei tempi più rapidi possibili. Tempi contenuti addirittura nel limite di 48 ore.

Sotto questo primo profilo il nostro emendamento è fortemente garantista, dato che evita il lungo divario che a volte separa il momento dell'arresto da quello della convalida e del giudizio.

Vi è poi un secondo aspetto relativo agli effetti pratici che l'emendamento può avere sul funzionamento della macchina giudiziaria, dato che con esso si evita tutta la fase del trasferimento dell'arrestato dalle camere di sicurezza dei carabinieri o della polizia di Stato alle carceri, il doversi recare da parte del giudice nelle carceri per l'interrogatorio, il ritrasferimento per il giudizio del detenuto dalle carceri al giudice, cioè alla pretura (dato che ci muoviamo nell'ambito dei reati di competenza del Pretore), le citazioni da parte della cancelleria della pretura e così via.

Ho voluto richiamare questi aspetti per sottolineare l'importanza di questo emendamento che configura un tipo di giudizio che in altri paesi funziona egregiamente (come, ad esempio, il giudizio del *Coroner* in Inghilterra). Devo, infine, ringraziare i componenti della Commissione per aver accolto e migliorato questa iniziativa e devo ringraziare in modo particolare il Governo che ne ha riconosciuto l'efficacia. Il Comitato ristretto ha espresso un consenso unanime sull'emendamento, soprattutto dopo i chiarimenti e gli aggiustamenti rispetto alle figure dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, soprattutto in merito alla relazione orale. Credo sia

opportuno precisare che la relazione orale viene fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, posto che (e questo deve rimanere agli atti), l'agente stesso verrà citato come uno dei testimoni per riferire sui fatti avvenuti in sua presenza.

Esprimo nuovamente la soddisfazione del mio Gruppo per l'auspicato accoglimento dell'emendamento che, ripeto, permetterà di migliorare notevolmente il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Quindi, si può ritenere che l'emendamento presentato dal senatore Ricci sia stato fatto proprio dal Comitato ristretto.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto della correzione all'errore materiale nel testo dell'emendamento apportata dal senatore Ricci.

In qualità di relatore, esprimo il mio pieno consenso a questo emendamento oltre che per le ragioni esposte dal senatore Ricci anche per il fatto che esso, con gli aggiustamenti apportati rispetto alla formulazione iniziale, consente di evitare la coesistenza nel sistema penale di due riti direttissimi notevolmente divaricanti tra loro.

Vorrei però fare una precisazione: alla fine del primo comma dell'emendamento in esame, laddove si parla di avvertire il difensore di fiducia, ci si deve far carico della possibilità che il soggetto non abbia o non possa nominare un difensore di fiducia; pertanto, proporrei di aggiungere le parole: «o d'ufficio». Non si può infatti parlare solo del «difensore di fiducia», ma si deve dare priorità, dopo il difensore di fiducia a quello d'ufficio.

In caso contrario, potrebbe sembrare prevista una possibilità indiscriminata di scelta.

RICCI. Sono d'accordo su questa integrazione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei inoltre proporre di inserire al quinto comma dell'articolo, laddove si legge: «il pretore provvede a norma dell'articolo 74», la precisazione: «del codice di procedura penale».

RICCI. Mi sembra ovvio: ci muoviamo già nell'ambito del codice di procedura penale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. D'accordo, ma ritengo ugualmente opportuna questa precisazione.

BATTELLO. Vorrei fare alcune osservazioni di carattere formale, che derivano dal fatto che, per determinate circostanze, non sono potuto intervenire alla riunione della Sottocommissione in cui si è formalizzato il testo di questo articolo. La mia osservazione riguarda l'opportunità di introdurre le parole «o gli agenti di polizia giudiziaria» al testo che attualmente riporta solamente gli ufficiali di polizia giudiziaria. Infatti ritengo che questo novellato articolo 505 debba essere coordinato con l'articolo 244, che è richiamato nell'ultimo comma, in quanto quest'ultimo disciplina nei rapporti con l'Autorità giudiziaria i doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono all'arresto senza ordine o mandato. Laddove gli articoli 235 e 236 legittimano all'arresto gli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria, l'articolo 505 pone degli obblighi solamente a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Noi infatti abbiamo proceduto a questo coordinamento.

BATTELLO. Vorrei inoltre sottolineare che gli articoli 235 e 236 si riferiscono solamente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. In questo caso riterrei opportuno aggiungere le parole: «la forza pubblica».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa parte è stata modificata in tale senso. Infatti gli articoli 235 e 236 si riferiscono agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria e alla forza pubblica.

BATTELLO. Mi scuso con i Commissari ma il testo di cui dispongo non riporta questo riferimento.

PRESIDENTE. Il testo degli articoli 235 e 236, che è stato votato, riporta esattamente le parole: «gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica».

BATTELLO. Vorrei porre altresì un problema di possibile rilevanza. Posto che è normativizzato il rapporto di subordinazione tra l'agente e l'ufficiale di polizia giudiziaria, è da ritenere lo stesso rapporto anche, nei confronti dell'ufficiale, per ciò che riguarda un appartenente alla forza pubblica? Faccio questa osservazione per avere un ulteriore chiarimento.

La mia seconda osservazione, sempre di carattere formale, riguarda il coordinamento del testo del novellato articolo 505 con l'articolo 235, dal punto di vista terminologico. Ritengo che sia necessario modificare le parole «che hanno proceduto» con le parole «che hanno eseguito», perchè gli articoli 235, 236 e 244 usano questa espressione.

Inoltre sarebbe opportuno sostituire le parole «conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore» con le parole «presentano l'arrestato al pretore».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la parola «direttamente» è importante in quanto sottolinea e sancisce la velocità con cui deve avvenire questa presentazione al pretore.

PRESIDENTE. Senatore Battello, intervengo per fornire dei chiarimenti. Ritengo che sia giusto che lei abbia sollevato la questione, però il testo che avevo letto si coordina in fondo con il sistema vigente perchè usa l'espressione «eseguito» di cui lei giustamente si preoccupava e che è la stessa usata nell'articolo 244. Infatti l'articolo 505 novellato usa l'espressione «che hanno avuto in consegna l'arrestato» la quale dovrebbe riferirsi sia all'arresto compiuto dagli agenti di polizia giudiziaria, sia all'arresto eventualmente compiuto dagli agenti della forza pubblica. Per questo motivo il codice di procedura penale non si preoccupava di ripetere sempre la parola «forza pubblica» perchè quest'ultima non può altro che consegnare l'arrestato all'ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi mi sembra che vi sia coerenza e che l'unica differenza potrebbe essere tra il «presentare» o il «condurre». Ma su questo mi sembra che lei non ha obiezioni.

BATTELLO. Mi scuso signor Presidente, ma il mio testo è diverso. Un'altra osservazione, sempre di carattere formale, riguarda le parole «se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'arrestato sia posto in libertà» ed anche in questo caso è motivata da una preoccupazione di coordinamento. Se l'arresto è convalidato è evidente che l'imputato non è posto in libertà; quindi sarebbe opportuno eliminare le parole «e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà» e modificare il testo come segue «se l'arresto è convalidato si procede...».

PRESIDENTE. Il pretore potrebbe sempre dargli la libertà provvisoria. Ritengo infatti che il Comitato ristretto abbia pensato a questa ipotesi ed abbia mantenuto il testo per dare la possibilità al pretore di convalidare l'arresto dopo aver esaminato la situazione.

BATTELLO. Ma nell'articolo 246 il porre in libertà non è in relazione alla libertà provvisoria ma invece al difetto delle condizioni di convalida; sarebbe quindi opportuno precisare «libertà provvisoria».

L'ultima questione è il richiamo all'articolo 244 ed esattamente alle parole: «Le disposizioni cui agli articoli 244 e seguenti», articolo che rimane immutato perchè non è stato presentato alcun emendamento...

GALLO, *relatore alla Commissione*. È stato presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dal senatore Vitalone e dal senatore Pinto Michele che riguarda la querela.

PRESIDENTE. Questo emendamento che si formalizzerà in un articolo tende ad inserire le parole: «mancanza o remissione di querela».

BATTELLO. Dichiaro, comunque che nonostante i rilievi di carattere formale che ho ritenuto opportuno fare, esprimo un parere positivo sull'articolo aggiuntivo 2-ter.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole. In un primo momento abbiamo avuto alcune perplessità dovute al fatto che non si trattava di una materia strettamente collegata con quella più generica del disegno di legge; tuttavia il progressivo miglioramento dell'emendamento, anche per il prezioso lavoro svolto dalla Commissione, ci porta ad assumerlo come nostro emendamento anche per il suo particolare significato. Infatti il problema di chi è privato della libertà personale trova la sua soluzione a condizione che venga condotto il più rapidamente possibile davanti al giudice.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi scusi signor Presidente, ma vorrei fare una precisazione circa l'aggiunta relativa al difensore d'ufficio: che dovrebbe essere nominato cioè «in mancanza» del difensore di fiducia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, integrando la proposta del relatore, metto ai voti il subemendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 2-ter, sostitutivo dell'articolo 505 del codice di procedura penale, le parole: «...o, in mancanza, quello d'ufficio».

È approvato.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, ritengo sarebbe più corretto - e formalmente più elegante - modificare la prima riga del quinto comma dell'articolo 2-ter eliminando le parole: «per il fatto».

Propongo pertanto un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Giangregorio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Ricci tendente ad inserire un articolo aggiuntivo 2 ter il quale, a seguito dei subemendamenti testè approvati, risulta così formulato:

«L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 505. - (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, entro quarantotto ore dall'arresto, conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perchè non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di competenza del pretore».

È approvato.

I senatori Vitalone e Pinto Michele hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere un ulteriore articolo 2-quater. Ne do lettura:

Art. 2-quater.

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale, dopo le parole: «o per mancanza» sono inserite le altre: o «remissione».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'emendamento presentato dai senatori Vitalone e Pinto Michele, tendente ad inserire l'articolo aggiuntivo *2-quinquies*. Ne do lettura:

Art. 2-quinquies.

Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 244 del codice di procedura penale, dopo le parole: «verbale di arresto» inserire le altre: «nel quale devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e le ragioni del provvedimento».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ci sembra che la necessità di esposizione delle ragioni del provvedimento, che pure trova una sua valida motivazione garantistica, verrebbe a porre delicati problemi nella struttura del processo verbale. Ed allora preferiamo rifarci alla normativa globale degli articoli 155 e seguenti del codice di procedura penale.

PINTO Michele. Ritiro l'emendamento da me presentato insieme al senatore Vitalone, prendendo atto delle difficoltà che esso creerebbe in relazione alla complessità delle questioni che coinvolge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

Art. 3.

Chiunque sia stato già arrestato al di fuori dei casi previsti dalla presente legge dev'essere immediatamente scarcerato.

I senatori Palumbo e Ricci hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, tale emendamento - elaborato in sede di Sottocommissione - è giustificato dal fatto che la norma di cui trattasi è già inserita nel testo del codice di procedura penale, e per di più se ne ripropone - mediante un emendamento - il riferimento nel successivo articolo 4. Mi dichiaro dunque favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono stati presentati due emendamenti. Il primo è della Sottocommissione e tende a sostituire, in fine, la parola: «italiana» con le altre: «e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'altro emendamento, anch'esso presentato dalla Sottocommissione, tendente ad aggiungere il seguente comma all'articolo 4: «Le disposizioni dell'articolo 2 *ter* si applicano il centovesimo giorno successivo alla data suddetta».

RICCI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ritiene indispensabili i 120 giorni ovvero se pensa che ne possano bastare 90: più presto facciamo entrare in vigore questa nuova norma, meglio sarà; 120 giorni mi sembrano tanti rispetto alla proposta iniziale che ne prevedeva 90. Penso che sia necessario un parere da parte del Governo.

Io ritengo che tre mesi, per strutturare le preture in modo tale da poter rispondere alla logica dell'articolo 2-*ter*, possano essere sufficienti.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore, signor Presidente, si permetterebbe di caldeggiare la proposta inserita nell'emendamento, perchè la necessità di organizzare è talmente profonda e complessa che il lasso di tempo in tal modo lasciato mi sembra appena sufficiente, con grande ottimismo, per rendere effettivo ed effettuale questo bellissimo istituto introdotto.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, è ben noto che molte volte gli inconvenienti maggiori manifestatisi in passato, con riferimento ad iniziative legislative di un certo valore, sono stati la conseguenza della difficoltà di trovare un impatto positivo. Spesso anche le migliori intenzioni legislative sono andate ad arenarsi su realtà operative non sufficientemente maturate. Quindi prego di accogliere questo emendamento ed esprimo con rammarico parere contrario ad una abbreviazione sia pure soltanto di 30 giorni.

RICCI. Infatti non ho presentato un emendamento, mi sono riferito alla valutazione del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento formulato dalla Sottocommissione, tendente ad aggiungere all'articolo 4 il seguente comma: «Le disposizioni dell'articolo 2 *ter* si applicano il centovesimo giorno successivo alla data suddetta».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 che, nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

Le disposizioni dell'articolo 2 *ter* si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data suddetta.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

BATTELLO. Signor Presidente, il nuovo articolo 2 *ter*, introduttivo del nuovo articolo 505 del codice di procedura penale, ha portato ad uno spostamento nell'ampiezza della sfera occupata da questo disegno di legge, il cui titolo pertanto dovrebbe essere integrato con le parole «Giudizio direttissimo davanti al pretore».

PALUMBO. Il titolo potrebbe essere così modificato: «Nuove norme in materia di...» e «di...».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Qualsiasi legge di modifica implica sempre, se non è meramente ripetitiva, nuove norme.

Propongo, quindi di aggiungere al titolo originario: «Giudizio direttissimo davanti al pretore».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni rimane dunque stabilito che il nuovo titolo del disegno di legge sarà: «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO